



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

Delibera n. 132 del 30 luglio 2021

Oggetto: approvazione Vademecum applicazione regolamenti

Il giorno 30 luglio 2021, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione regolarmente costituito

Visto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii di riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

Visto il verbale di proclamazione elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana dell'Ufficio Elettorale Nazionale del 29 maggio 2020 prot. n. 21479/U del 29/05/2020;

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;


Ravvisata la necessità di fornire ai Comitati un apposito *Vademecum* aggiornato e di facile consultazione da parte del territorio che sintetizzi tutti gli adempimenti derivanti dai Regolamenti;


Preso atto di quanto emerso durante la seduta del Consiglio Direttivo Nazionale del 30 luglio 2021;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di adottare e diffondere sul territorio il *Vademecum applicazione Regolamenti CRI*, come da allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di trasmettere la presente delibera, unitamente al relativo allegato, al Segretario Generale per il seguito di competenza e successiva pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Associazione.

Il Segretario verbalizzante
Rossella Maria Della Corte


Il Presidente
Avv. Francesco Rocca




APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

VADEMECUM



CROCE ROSSA ITALIANA

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI VADEMECUM

Revisione 1 del 30 luglio 2021



Croce Rossa Italiana

PREMESSA

L'applicazione delle disposizioni e degli adempimenti previsti dai Regolamenti associativi, per quanto essi possano essere completi e comprensibili, è sempre un'attività complessa, e rende il destinatario non certo di aver posto in essere tutte le incombenze a lui demandate.

Questo breve *vademecum* nasce con l'intento di fare sintesi dei principali adempimenti previsti nei Regolamenti CRI vigenti e posti a carico dei Presidenti dei Comitati, ad ogni livello istituiti.

Il *vademecum* sarà, per sua natura, continuamente aggiornato mediante l'inserimento di nuovi adempimenti che dovessero essere previsti da normative sopravvenute o da modifiche apportate a quelle vigenti.

Esso, soprattutto, è aperto ai suggerimenti di tutti i Comitati CRI, con l'ambizione di diventare – grazie alla partecipazione di ognuno – uno strumento sempre più chiaro e compiuto.



Adempimenti regolamentari per i Comitati territoriali CRI

Adempimenti previsti dal Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi

Il Presidente del Comitato CRI:

- convoca – con un preavviso minimo di 15 giorni – l’Assemblea dei Soci almeno due volte l’anno, con le procedure di cui all’articolo 5 e seguenti del Regolamento, garantendo diritto di parola e partecipazione. Cura la trasmissione del verbale al Presidente Regionale, entro i 15 giorni successivi all’adunanza, con obbligo di affissione di un estratto presso l’Albo del Comitato;
- convoca – con un preavviso minimo di 10 giorni – il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l’anno, con le procedure di cui all’articolo 16 e seguenti del Regolamento, garantendo diritto di parola e partecipazione. Cura la trasmissione delle delibere al Presidente Regionale, entro i 15 giorni successivi alla seduta.

Il Rappresentante dei Giovani del Comitato CRI:

- convoca – con un preavviso minimo di 15 giorni – l’Assemblea dei Giovani CRI almeno due volte l’anno, ai sensi degli articoli 24 e 46 del Regolamento, garantendo diritto di parola e partecipazione. Cura la trasmissione del verbale al Rappresentante Regionale dei Giovani CRI, entro i 15 giorni successivi all’adunanza, con obbligo di affissione di un estratto presso l’Albo del Comitato.

Adempimenti previsti dal Regolamento sulla trasparenza e sui controlli e in materia di pubblicità

Il Comitato CRI:

- tiene i libri sociali in conformità a quanto previsto dalla normativa legislativa in materia, ovvero secondo le modalità previste dall’articolo 2 del Regolamento ed eventuali circolari integrative trasmesse;
- garantisce l’accesso dei libri sociali ai Soci, nonché al Presidente Regionale ed al Presidente Nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento;
- garantisce comunicazione esterna (affissione all’albo e pubblicazione sul sito internet del Comitato o, in assenza, sul sotto-sito del Comitato Regionale) al sunto dell’Assemblea dei Soci ed agli estratti dei principali atti deliberativi;
- assolve, tramite pubblicazione sul sito internet del Comitato o, in assenza, sul sotto-sito del Comitato Regionale, agli obblighi di pubblicità di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno solare (o precedentemente, se richiesto supporto agli uffici del Comitato Nazionale);
- nelle ipotesi in cui il Comitato CRI registri ricavi maggiori a € 1.000.000,00, questi ultimi hanno l’obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale;
- compila l’apposito questionario di autocontrollo predisposto dal Comitato Nazionale e consegnato *brevi manu* dal Presidente Regionale o dal Consigliere Regionale all’uopo delegato;



- informa, in via preventiva, il Comitato Regionale in merito alle attività di patrocinio, partecipazione a RTI, ATI e Consorzi, stipula di nuove convenzioni, invio di personale all'estero, gemellaggi, etc.;
- nelle ipotesi in cui il Comitato registri ricavi superiori a € 100.000,00, lo stesso deve sempre pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito internet istituzionali gli eventuali emolumenti a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai Dirigenti e agli Associati, ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;
- nelle ipotesi in cui il Comitato riceva contributi 5x1000, lo stesso è tenuto agli obblighi di rendicontazione, pubblicità e trasparenza previsti dalle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Adempimenti previsti Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari

Il Comitato CRI:

- organizza periodicamente un corso di formazione per nuovi Volontari, finalizzato alla conoscenza del Movimento, dell'Associazione e del Comitato. Ha cura di ammettere al corso tutti coloro in quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.2., astenendosi da qualsiasi altra richiesta o discriminazione;
- al termine del corso di formazione organizza un periodo di tirocinio teorico-pratico, pianificato secondo le necessità e le esigenze della sede del Comitato CRI di appartenenza;
- al termine del corso di formazione attiva lo specifico corso formativo post verifica per i Giovani CRI, denominato "Percorso GiovenTÙ";
- costituisce e gestisce il fascicolo personale informatizzato per ogni Volontario CRI tramite il gestionale istituzionale;
- garantisce il rispetto dei diritti dei Volontari, così come enunciati nell'articolo 5;
- revisiona, a cadenza annuale ed entro il 31 gennaio di ogni anno solare, l'elenco informatizzato dei Volontari CRI, come previsto dall'art. 7.8 del Regolamento;
- approva la Carta dei servizi, e la verifica a cadenza almeno triennale;
- può istituire il registro dei Volontari che donano il sangue, a norma degli articoli 13.3 e 13.4;
- verifica il corretto uso dell'uniforme e dei distintivi, nonché del rispetto del divieto di personalizzazione (articoli 15, 16 e 17);
- riscuote la quota associativa annuale, nell'ammontare stabilito dall'Assemblea Nazionale, entro il 30 aprile di ogni anno solare e con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 dell'Allegato I del Regolamento;
- provvede al rimborso delle spese di missione nonché delle altre spese di servizio ai Volontari CRI, secondo quanto previsto dagli allegati II e II-bis del Regolamento.

Adempimenti previsti dal Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari

Il Comitato CRI:

- è competente in ordine all'acquisizione di informazioni relative alla salute del Volontario, nonché



a porre in essere quanto previsto in ordine al controllo sanitario ed alla sorveglianza sanitaria (articoli 4, 5 e 6);

- organizza la formazione specifica (articolo 11);
- assicura l'esecuzione dell'accertamento sanitario periodico dei propri Volontari in funzione delle attività svolte, nonché dota questi ultimi dei dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che sono chiamati a svolgere nei diversi scenari di rischio;
- rispetta la normativa vigente in materia di nomina delle figure responsabili della sicurezza, DVR e altri adempimenti connessi.

Il Presidente del Comitato CRI, salva delega al Direttore, esercita i poteri datoriali (articolo 7), è titolare delle responsabilità connesse e gli sono attribuiti i compiti relativi agli uffici per la salute e la sicurezza (articolo 12.3 e seguenti).

Adempimenti previsti dal Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali

Il Comitato CRI:

- svolge l'attività a favore dei vulnerabili esclusivamente nel territorio attribuito, ed è l'unico titolare dei rapporti con gli enti locali relativi (articolo 14.1);
- nel caso in cui sia richiesto di uno o più servizi da parte di enti, associazioni, società che hanno sede in un territorio di competenza di altro Comitato, provvede senza indugio a dare i corretti recapiti al richiedente o, in alternativa, a contattare il Comitato competente, trasferendogli l'attività richiesta o svolgendola in collaborazione (articolo 14.2);
- nel caso in cui sia richiesto di svolgere attività, a carattere operativo o formativo, ma al suo interno difetti delle necessarie professionalità, come previste dalla legge o dalle normative interne alla CRI, provvede senza indugio a contattare un Comitato limitrofo, trasferendogli l'attività richiesta o svolgendola in collaborazione (articolo 14.3).

Adempimenti previsti dal Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile

Il Comitato CRI:

- elabora i propri bilanci di esercizio nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del Regolamento;
- approva il bilancio preventivo, riferito all'anno successivo, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare, secondo le modalità previste dal Piano di Conti Unico (Delibera CDN del 25.07.2020);
- approva il bilancio di esercizio, riferito all'anno precedente, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno solare, secondo le modalità previste dal Piano di Conti Unico (Delibera CDN del 25.07.2020);
- nomina il Revisore dei Conti del Comitato, quale figura obbligatoria, minimo ogni tre esercizi di gestione, ai sensi degli articoli 23.2, lettera "c" e 26 dello Statuto-tipo.
- trasmette al Comitato Regionale – entro il 10 luglio di ogni anno – i documenti di sintesi di cui all'articolo 7 del Regolamento (bilancio preventivo economico e bilancio d'esercizio, redatti nel rispetto del Piano dei Conti Unico definito a livello nazionale).



Adempimenti previsti dal Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari

Il Comitato CRI:

- presta attenzione al rispetto del Codice Etico e dei principi in esso contenuti, specialmente nei confronti dei componenti degli organi del Comitato CRI;
- fornisce e rende accessibili le norme vigenti;
- rende noto ai Soci l'elenco di coloro i quali vantano un incarico retribuito e/o percepiscono un compenso (lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, accessorio, con contratto di somministrazione, di collaborazione continuativa, di consulenza e simili).

Adempimenti previsti dal Codice di condotta per la prevenzione ed il contrasto alle molestie sessuali

Il Comitato CRI:

- attua le politiche di prevenzione delle molestie sessuali di cui al Codice (articolo 5 del Codice);
- gestisce le segnalazioni delle violazioni del Codice (articolo 6 del Codice);
- garantisce la massima riservatezza e la protezione dei dati relativi (articolo 8 del Codice).

Adempimenti previsti dalle Norme per la tutela dell'Emblema e del logotipo

Il Comitato CRI riceve le segnalazioni dell'abuso ed avvia l'iter di contestazione, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e seguenti della normativa, nonché dalla modulistica ivi allegata.

Adempimenti previsti dal Regolamento sulla partecipazione dei Comitati CRI a consorzi, imprese sociali ed associazioni temporanee

Il Comitato CRI può costituire o partecipare a consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento, adempiendo in particolar modo alle finalità, agli oneri ed alle procedure di costituzione, gestione ed alienazione delle partecipazioni.

Adempimenti previsti Regolamento per l'istituzione, l'impiego e la gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali

Il Comitato CRI:

- può trasmettere, previa emanazione di apposito avviso pubblico e secondo le modalità definite da apposite Linee Guida, istanza di accesso al Fondo al rispettivo Comitati Regionali, sulla base delle scadenze fissate dal Regolamento, ossia: 28 febbraio (1° trimestre), 31 maggio (2° trimestre), 31 agosto (3° trimestre) e 30 novembre (4° trimestre);
- versa annualmente al Comitato Nazionale una somma pari ai tre decimi delle somme derivanti dal rinnovo della quota associativa da parte dei Volontari iscritti nel Libro Soci, entro il 30 maggio di ogni anno solare (ossia entro 30 giorni dal termine previsto per il pagamento delle quote sociali, ad oggi previsto per il 30 aprile).



Adempimenti previsti dal Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana

Il Comitato CRI:

- organizza i corsi di formazione di primo e secondo livello, ed i relativi aggiornamenti, secondo i bisogni del Comitato medesimo;
- attiva detti corsi rivolti tramite il portale di gestione istituzionale dell'Associazione e nel rispetto dei programmi inseriti nel Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana.

Adempimenti previsti dal Regolamento dei corsi erogati all'esterno dalla Croce Rossa Italiana

Il Comitato CRI attiva i corsi rivolti all'esterno tramite apposito portale di gestione istituzionale dell'Associazione (in fase di attivazione) e nel rispetto dei programmi inseriti nel Portfolio formativo della Croce Rossa Italiana.

Adempimenti previsti dal Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana

Il Comitato CRI:

- pubblica il provvedimento di indizione delle elezioni, nonché redige, sottoscrive e pubblica gli elenchi dei Soci titolari dei diritti elettorali. L'indizione deve essere formalizzata almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. Le consultazioni sono fissate in una data compresa tra i 60 e i 90 giorni successivi alla data del provvedimento di indizione;
- entro 30 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, il Presidente del Comitato redige, sottoscrive e pubblica gli elenchi dei Soci titolari di elettorato attivo e passivo, ovvero gli elenchi dei Soci titolari di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Rappresentante dei Giovani CRI;
- nelle ipotesi di ricorso da parte di uno o più Soci, è tenuto a rispettare quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
- facilita, mettendo a disposizione locali e materiale, l'operato dell'Ufficio Elettorale Locale;
- richiede al Comitato Regionale, ove necessario, la costituzione di Seggi Elettorali Decentrati.

Adempimenti previsti dalle Linee Guida in materia di donazioni per i Comitati Territoriali della Croce Rossa Italiana

Il Comitato CRI:

- accetta donazioni di beni rispondenti ai bisogni del Comitato, con esclusione di possibili conflitti tra gli interessi di quest'ultimo e interessi privati, gestite con modalità trasparenti e coerenti con l'immagine dell'Associazione tutta;
- accetta donazioni a seguito di una valutazione multidisciplinare rispondente ai criteri di cui all'articolo 1 delle Linee Guida;
- segue le procedure di cui agli articoli 4-7 delle Linee Guida.



Procedure utili per i Comitati CRI

Per richiedere contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

In tale eventualità – ai sensi dell'articolo 76 del Codice del Terzo Settore – il Comitato CRI è tenuto a trasmettere al Comitato Nazionale apposita istanza e documentazione annessa, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare, in maniera tale che quest'ultimo possa accertare la conformità della documentazione e inoltrare la stessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro i termini legali previsti.

Per proporre il conferimento di un'onorificenza al merito, una benemerenda, una croce di anzianità, una croce commemorativa

Si accerta il rispetto dei presupposti per il conferimento e si seguono le indicazioni previste dal Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana. Specificamente:

- articoli 5-9 per le onorificenze al merito;
- articoli 10-14 per le benemerende;
- articoli 15-17 per le croci di anzianità;
- articoli 18-22 per le croci commemorative.

Per disporre la perdita dello status di Socio

Si approva una delibera del Consiglio Direttivo ove si verificano i casi di cui all'articolo 7.3 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari, dandone comunicazione all'interessato via posta elettronica o consegna a mano.

Per accettare le dimissioni di un Socio

Si approva una delibera del Consiglio Direttivo che prende atto delle dimissioni presentate o di quelle tacite (ove il Volontario non abbia pagato, nei termini previsti, la quota associativa annuale). In assenza di delibera del Consiglio Direttivo, le dimissioni sono accettate con la scadenza dell'anno in cui sono presentate.

Per gestire le vicende relative ad un Socio

Si seguono le indicazioni seguenti:

- articolo 8 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari, per la richiesta di riserva;
- articolo 9 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari, per la richiesta di trasferimento;
- articolo 10 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei



Volontari, per la richiesta di estensione di servizio. Si ricorda che l'estensione può essere richiesta solo presso un altro Comitato.

Per autorizzare ed inviare in missione un Volontario CRI e provvedere al rimborso delle relative spese sostenute

Si seguono le norme di cui all'Allegato II del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari.

Per rimborsare un Volontario CRI in ordine a spese sostenute per servizio

Si seguono le norme di cui all'Allegato II-bis del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari.

Per irrogare un provvedimento disciplinare ad un Socio

Si seguono le indicazioni del Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari:

- articoli 17.2 e 17.3 per comminare un richiamo verbale;
- articoli 17.4 e 17.5 per comminare un'ammonizione scritta;
- articoli 17.7, 17.8 e 17.9 per sospendere un Socio;
- articoli 17.12, 17.13 e 17.14 per radiare un Socio (anche l'articolo 17.17, per sospenderlo per gravi motivi in attesa della radiazione).

Per sospendere cautelativamente un Socio sottoposto a procedimento penale

Si seguono le indicazioni di cui agli articoli 18.1-18.4 del Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari.

Per costituire una Sede CRI nel territorio di un Comune di competenza

Si approva una delibera in sede di Consiglio Direttivo.

Quali tipologie di protocolli/accordi è possibile sottoscrivere

Il Comitato CRI può sottoscrivere:

- protocolli d'intesa con altri Comitati CRI, con il Comitato Regionale e/o con il Comitato Nazionale, finalizzati all'assolvimento di attività istituzionali della Croce Rossa Italiana o di specifici progetti, con definizione dell'eventuale corrispettivo;
- protocolli d'intesa con altri Comitati CRI, con il Comitato Regionale e/o con il Comitato Nazionale, finalizzati a definire le attività da svolgere a favore dei Corpi Ausiliari per l'assolvimento delle attività di interesse pubblico, ivi incluse le attività di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione;
- convenzioni per l'attuazione dei propri compiti, con pubbliche amministrazioni, regioni, province,



- enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale territorialmente competenti;
- partecipazione a gare pubbliche e sottoscrizione dei relativi contratti.

Quali tipologie di donazioni è possibile accettare

Il Comitato CRI può accettare donazioni di beni rispondenti ai bisogni del Comitato, con esclusione di possibili conflitti tra gli interessi di quest'ultimo e interessi privati, gestite con modalità trasparenti, coerenti con l'immagine dell'Associazione tutta e nel rispetto delle Linee guida vigenti.

Come accedere al fondo per il sostegno e lo sviluppo per Comitati CRI

Il Comitato CRI che si trovi in situazione di crisi di liquidità (finanziamento di sostegno), temporanea e rimediabile, o che intenda avviare progetti di sviluppo suscettibili di generare risorse in una fase successiva rispetto al loro avvio (finanziamento di sviluppo), formula richiesta al proprio Comitato Regionale entro, alternativamente, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto ed il 30 novembre. Il tutto nel rispetto dei presupposti previsti (articolo 2) dal Regolamento per l'istituzione, l'impiego e la gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali, nonché della procedura ivi prevista (articoli 3, 4 e 5).

Per organizzare un corso di formazione rivolto a Volontari e Dipendenti

Si approva una delibera in sede di Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III del Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti CRI.

Per organizzare un corso di formazione rivolto all'esterno

Si approva una delibera in sede di Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e seguenti del Regolamento dei corsi erogati all'esterno dalla CRI.

Per accedere all'Albo dei Volontari temporanei

Ci si rivolge al Comitato Regionale CRI di competenza.

Per costituire una banda e/o una fanfara del Comitato CRI

Si seguono le indicazioni di cui agli articoli 1-10 del Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana. Successivamente, è necessario inoltrare richiesta al Comitato Regionale, competente per la costituzione.

Per costituire il gruppo sportivo del Comitato CRI

Si seguono le indicazioni di cui agli articoli 1-2 e 11-15 del Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana. Successivamente, è necessario inoltrare richiesta al Comitato Regionale, competente per la costituzione.



Adempimenti Regolamentari per i Comitati Regionali CRI

Organi costituiti presso il Comitato Regionale

Il Comitato Regionale CRI deve porre in essere le procedure per la costituzione di:

- Collegio Disciplinare Regionale (articoli 20 e 22 del Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari);
- Ufficio Elettorale Regionale (articolo 57 del Regolamento per l'elezione degli organi statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana).

Adempimenti in materia di organi sociali, etica e rispetto di norme e principi

Il Presidente Regionale CRI:

- convoca – con un preavviso minimo di 15 giorni – l'Assemblea Regionale almeno due volte l'anno, con le procedure di cui all'articolo 27 del Regolamento, garantendo diritto di parola e partecipazione. Cura la trasmissione del verbale al Presidente Nazionale, entro i 15 giorni successivi all'adunanza, con obbligo di affissione di un estratto presso l'Albo del Comitato;
- convoca – con un preavviso minimo di 10 giorni – il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno, con le procedure di cui all'articolo 28 del Regolamento, garantendo diritto di parola e partecipazione. Cura la trasmissione delle delibere al Presidente Nazionale, entro i 15 giorni successivi alla seduta;
- decide sui ricorsi presentati dai Soci che siano stati dichiarati decaduti dallo status di Socio (articolo 7.4 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari);
- decide sui ricorsi presentati dai Soci cui il Consiglio Direttivo abbia rigettato la richiesta di prolungamento del periodo di riserva (articolo 8 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari);
- decide sui ricorsi presentati dai Soci cui il Presidente abbia rigettato la richiesta di trasferimento o di estensione (articoli 9 e 10 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari).

Il Comitato Regionale CRI:

- vigila sui Comitati CRI affinché siano convocate almeno due Assemblee dei Soci all'anno, ed affinché l'Assemblea in seduta straordinaria sia convocata ove pervenga idonea richiesta. Ne riceve i relativi verbali;
- decide, entro sessanta giorni, sui ricorsi presentati dai Soci sulle delibere dell'Assemblea (articolo 13 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi);
- vigila sui Comitati CRI affinché siano convocate almeno quattro adunanze del Consiglio Direttivo all'anno. Ne riceve i relativi verbali;
- vigila sui Comitati CRI affinché pongano in essere gli adempimenti previsti dal Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari;



- decide sui ricorsi presentati dai Soci avverso i provvedimenti disciplinari comminati dai Comitati CRI (il Presidente Regionale sui ricorsi avverso l'ammonizione scritta; il Collegio Disciplinare Regionale sui ricorsi avverso la sospensione, la radiazione e la sospensione temporanea);
- assolve gli obblighi di informativa di cui all'articolo 7 del Codice di condotta per la prevenzione ed il contrasto alle molestie sessuali.

Il Rappresentante Regionale dei Giovani CRI:

- convoca – con un preavviso minimo di 15 giorni – l'Assemblea Regionale dei Giovani CRI almeno due volte l'anno, ai sensi degli articoli 24 e 46 del Regolamento, garantendo diritto di parola e partecipazione. Cura la trasmissione del verbale al Rappresentante Nazionale dei Giovani CRI, entro i 15 giorni successivi all'adunanza, con obbligo di affissione di un estratto presso l'Albo del Comitato.

Adempimenti in materia di sviluppo e presenza sul territorio

Il Comitato Regionale CRI, con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, propone al Consiglio Direttivo Nazionale:

- l'istituzione di nuovi Comitati CRI, accertandone i requisiti (articoli 3 e 4 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali) e sovrintendendo tutto il procedimento preliminare (articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali);
- lo scioglimento o la fusione dei Comitati CRI, provvedendo sugli adempimenti consequenziali (rispettivamente, articoli 12 e 13 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali);
- le variazioni delle attribuzioni di territorio dei Comitati CRI (articolo 15 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali).

Il Comitato Regionale CRI:

- può modificare, con delibera dell'Assemblea Regionale, il numero minimo di Soci previsto quale requisito di cui all'articolo 4.2.a del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali;
- supporta il neo istituito Comitato CRI nell'espletamento degli adempimenti consequenziali alla sua costituzione (articolo 11 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali);
- informa e, se possibile, coinvolge i Comitati interessati dallo svolgimento delle iniziative relative allo svolgimento di attività rientranti in campagne nazionali o all'espletamento di campagne regionali (articolo 14 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali);
- individua, con provvedimento del Presidente Regionale, e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 15 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali, i referenti ai rapporti con gli enti provinciali;



- accerta le violazioni delle norme sulle competenze territoriali (articolo 13 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali).

Adempimenti in materia di attività e formazione

Il Comitato Regionale CRI:

- può decidere, con delibera dell'Assemblea Regionale, un differente criterio di partecipazione minima alle attività dei Volontari nei Comitati CRI (articolo 7.3 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari), fermi restando i criteri di turno di servizio e della compatibilità dei servizi organizzati con la formazione del Volontario;
- organizza i corsi di formazione per trainer, per coordinatore e per operatore di attività speciali – livello avanzato (corsi di terzo livello), ed i relativi aggiornamenti, secondo i bisogni manifestati dall'Assemblea Regionale. Detti corsi sono attivati tramite il portale di gestione istituzionale dell'Associazione, e nel rispetto dei programmi inseriti nel Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana;
- svolge funzione di coordinamento, organizzazione, *audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati CRI in ambito territoriale;
- accede all'albo dei Volontari temporanei e ne chiede – anche per conto dei Comitati CRI – l'impiego in servizio.

Adempimenti in materia di trasparenza e controlli

Il Comitato Regionale CRI:

- tiene i libri sociali in conformità a quanto previsto dalla normativa legislativa in materia, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 2 del Regolamento ed eventuali circolari integrative trasmesse;
- garantisce comunicazione esterna (affissione all'albo e pubblicazione sul sotto-sito del Comitato Regionale) al sunto dell'Assemblea Regionale ed agli estratti dei principali atti deliberativi;
- verifica che i Comitati CRI istituiti rispettino il disposto di cui agli articoli 2, 3, 4 e 4-bis del Regolamento sulla trasparenza e sui controlli;
- consegna ai Comitati CRI (*brevi manu* a cura del Presidente Regionale o di un Consigliere Regionale all'uopo delegato) l'apposito questionario di autocontrollo predisposto dal Comitato Nazionale;
- effettua ed è responsabile dei controlli di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento sulla trasparenza e sui controlli.

Adempimenti elettorali

Il Comitato Regionale CRI:

- indice le elezioni per le cariche associative dei Comitati CRI, ivi comprese le elezioni suppletive, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente o del Commissario



del Comitato;

- nomina gli Uffici Elettorali Locali (articolo 56 del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana);
- costituisce, su richiesta di un Comitato CRI, i Seggi Elettorali Decentrati;
- provvede, per il tramite dell'Ufficio Elettorale Regionale, alla proclamazione degli eletti ed alla eventuale surroga (articoli 21 e 22 del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana).

Altri adempimenti

Il Comitato Regionale CRI:

- dispone la nomina e la revoca del Segretario regionale (articolo 28.3, lettera "c" dello Statuto) nel rispetto della procedura di cui, rispettivamente, agli articoli 10.3 e 10.6 del Regolamento per la selezione e la nomina del Segretario Generale e dei Segretari Regionali;
- adempie alle prescrizioni di cui al Regolamento *privacy*, anche alla luce del fatto che il Presidente Regionale svolge le funzioni di Responsabile del trattamento dati (articolo 7, lettera "b" del Regolamento *privacy*);
- riceve le comunicazioni di cui al Regolamento sulla partecipazione dei Comitati CRI a consorzi, imprese sociali ed associazioni temporanee, e provvede alla nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi previsti dall'articolo 8.2, lettera "a";
- riceve le istanze dei Comitati interessati ad accedere al Fondo per il sostegno e lo sviluppo e ne cura l'istruttoria prevista dall'articolo 3 del Regolamento;
- può proporre il conferimento di un'onorificenza al merito, una benemerenda, una croce commemorativa;
- istituisce, con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, le bande e/o le fanfare dei Comitati CRI e ne dà comunicazione al Comitato Nazionale, seguendo le indicazioni di cui agli articoli 1-10 del Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché, dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana;
- istituisce con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, i gruppi sportivi dei Comitati CRI e ne dà comunicazione al Comitato Nazionale, seguendo le indicazioni di cui agli articoli 1-2 e 11-15 del Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.

In via generale, si ricorda che il Comitato Regionale CRI svolge azione di coordinamento e controllo dell'attività della CRI nel territorio, e indica la strategia di indirizzo sui Comitati CRI costituiti.



IL VADEMECUM È AGGIORNATO AI SEGUENTI STATUTI E REGOLAMENTI

Statuto della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 5 del 30 aprile 2021</i>
Statuto-tipo dei Comitati CRI adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto della Croce Rossa Italiana	<i>Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 22 giugno 2019, n. 70</i>
Statuto-tipo dei Comitati CRI adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 dello Statuto della Croce Rossa Italiana, nonché delle normative costituzionali e legislative dettate per le provincie autonome di Trento e Bolzano	<i>Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 22 giugno 2019, n. 70</i>
Statuto-tipo dei Comitati CRI adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto della Croce Rossa Italiana (per i Comitati CRI costituiti nei Comuni della Città metropolitana di Roma e nei Municipi del Comune di Roma Capitale)	<i>Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 22 giugno 2019, n. 70</i>
Statuto-tipo dei Comitati CRI adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 16 aprile 2014 e degli articoli 21.14 e 30.1 dello Statuto della Croce Rossa Italiana (per il Comitato CRI dell'Area metropolitana di Roma Capitale)	<i>Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 22 giugno 2019, n. 70</i>
Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi	<i>Revisione 4 del 26 giugno 2021</i>
Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari	<i>Revisione 6 del 18 ottobre 2019</i>
Regolamento per l'elezione degli organi statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 2 del 30 dicembre 2020</i>
Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari	<i>Revisione 3 del 16 marzo 2019</i>
Codice di condotta per la prevenzione ed il contrasto alle molestie sessuali	<i>Revisione 0 del 9 novembre 2018</i>
Regolamento dei corsi di formazione per volontari e dipendenti della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 4 del 10 aprile 2021</i>
Regolamento dei corsi erogati all'esterno dalla Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 16 marzo 2019</i>
Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 4 del 27 marzo 2021</i>

CROCE ROSSA ITALIANA
APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI
VADEMECUM

Revisione 1 del 30 luglio 2021



Croce Rossa Italiana

Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari	<i>Revisione 0 del 10 marzo 2018</i>
Regolamento sulla trasparenza e sui controlli	<i>Revisione 2 del 27 marzo 2021</i>
Regolamento sulla partecipazione dei Comitati CRI a consorzi, imprese sociali ed associazioni temporanee	<i>Revisione 0 del 10 marzo 2018</i>
Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 21 dicembre 2016</i>
Norme sulla tutela dell'Emblema e del logotipo	<i>Revisione 0 del 9 novembre 2018</i>
Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile	<i>Revisione 1 del 30 novembre 2018</i>
Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali	<i>Revisione 1 del 10 marzo 2018</i>
Regolamento per l'istituzione, l'impiego e la gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali	<i>Revisione 0 del 30 aprile 2021</i>
Regolamento dei Volontari Temporanei della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 18 ottobre 2019</i>
Il Volontariato d'impresa della Croce Rossa Italiana. Linee Guida per i Comitati	<i>Revisione 0 del 10 aprile 2021</i>
Linee guida in materia di donazioni per i Comitati Territoriali della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 19 febbraio 2021</i>



ELENCO REGOLAMENTI VIGENTI SOLO PER IL COMITATO NAZIONALE E I COMITATI REGIONALI

Regolamento di contabilità	<i>Revisione 0 del 14 gennaio 2017</i>
Regolamento per la selezione e la nomina del Segretario Generale e dei Segretari Regionali	<i>Revisione 2 del 12 maggio 2021</i>
Regolamento per l'uso della carta di credito/debito o prepagata	<i>Revisione 0 del 20 giugno 2020</i>
Regolamento di organizzazione della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 3 del 25 luglio 2020</i>
Regolamento sul funzionamento del Collegio dei revisori della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 25 luglio 2020</i>
Regolamento sul funzionamento dell'Organo di controllo della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 25 luglio 2020</i>
Regolamento per l'accettazione delle donazioni della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 19 febbraio 2021</i>
Codice disciplinare per i lavoratori della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 26 febbraio 2021</i>
Regolamento per l'assegnazione dei telefoni di servizio al personale dipendente	<i>Revisione 0 del 27 marzo 2021</i>
Regolamento per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea	<i>Revisione 0 del 10 aprile 2021</i>
Regolamento privacy della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 25 maggio 2018</i>
Policy CRI per le attività di volontariato d'Impresa	<i>Revisione 0 del 10 aprile 2021</i>



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

N.	Data della delibera dell'Assemblea Nazionale	
0	21 gennaio 2017	Approvazione
1	30 luglio 2021	Prima revisione
2	=====	Seconda revisione
3	=====	Terza revisione
4	=====	Quarta revisione
5	=====	Quinta revisione